

Assicurazione Multirischi

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Assimoco S.p.A. Prodotto: "Responsabilità civile per l'economia solidale"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

RESPONSABILITÀ CIVILE PER L'ECONOMIA SOLIDALE è un prodotto dedicato a soggetti quali: Altri Enti del Terzo Settore (Enti Non Profit), Associazioni di Promozione Sociale (APS), Associazioni riconosciute/non riconosciute, Organizzazioni di volontariato (OdV), Enti filantropici, Enti religiosi, Fondazioni, Imprese sociali (comprese Cooperative sociali), Reti associative, Società di mutuo soccorso, Imprese impatto, Botteghe del mondo, per assicurare la responsabilità civile per i danni provocati a terzi nello svolgimento della loro attività.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Responsabilità civile verso terzi: è assicurata la responsabilità civile imputabile all'Ente per fatti involontari che hanno cagionato un danno corporale (decesso o lesioni personali) o materiale (danneggiamento di beni) ad un terzo. Sono anche assicurati i danni cagionati a terzi da fatto doloso/colposo dalle persone impiegate nello svolgimento dell'attività dell'Ente e di cui deve rispondere per legge.
- ✓ Responsabilità civile verso operai: è assicurata la responsabilità imputabile all'Ente per gli infortuni sofferti dal personale dipendente soggetto agli obblighi previsti dalla disciplina INAIL, per i quali la stessa, dopo aver erogato la prestazione, eserciti l'azione di rivalsa. Inoltre, ai sensi del Codice civile, è assicurata la responsabilità imputabile all'Ente per i danni corporali sofferti dal personale dipendente che non rientrano o che eccedono quelli di cui al precedente paragrafo. La garanzia è efficace se l'Ente è in regola con gli obblighi assicurativi INAIL di legge.
- ✓ Responsabilità civile dei componenti gli Organi sociali: è assicurata la responsabilità civile imputabile ai componenti degli Organi sociali dell'Ente per perdite patrimoniali involontariamente provocate a terzi da un atto illecito commesso in violazione colposa (anche grave) degli obblighi derivanti dalla legge, dallo statuto, dalle delibere di nomina o assembleari e, in generale, dal non diligente adempimento del mandato di carica ricoperto negli Organi sociali dell'Ente. La copertura è estesa agli eredi e al coniuge legittimo.
- ✓ Tutela Legale: sono assicurate le spese di assistenza (civile e penale) stragiudiziale e giudiziale a tutela dei diritti dell'Ente per controversie relative all'ambito dell'attività perseguita, dalla conduzione delle sedi aziendali, della carica ricoperta negli Organi sociali.

Per Responsabilità civile verso terzi e operai, Responsabilità civile dei componenti degli Organi societari e Tutela Legale, la liquidazione del danno al terzo e delle spese non potrà essere superiore al massimale.

È possibile acquistare con il pagamento di un premio aggiuntivo:

Responsabilità civile verso terzi: la copertura RC per Erogazione di prestazione di carattere medico sanitario; Massaggiatori di discipline olistiche, Guide ambientali, escursionistiche e turistiche; Danni dopo l'ultimazione di lavori di installazione, manutenzione, riparazione ai sensi del DM 37/2008; Danni dopo l'ultimazione di lavori di installazione, manutenzione, riparazione; Postuma per veicoli in riparazione.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Responsabilità civile verso terzi e operai: le responsabilità riconducibili allo svolgimento di attività diverse da quelle dichiarate e indicate nella polizza.
- ✗ Responsabilità civile dei componenti gli Organi societari: le cariche ricoperte in Enti diversi da Organizzazioni di Volontariato (OdV) o Associazioni di Promozione Sociale (ApS), Organizzazioni riconosciute o non riconosciute.
- ✗ Tutela legale: non sono assicurabili le associazioni di persone giuridiche, quelle in ambito medico, sanitario, assistenziale e quelle di categoria, i partiti politici e i sindacati, i comitati e le fondazioni, le ONG, le cooperative sociali e le associazioni sportive.



Ci sono limiti di copertura?

- ! sono esclusi i risarcimenti per i danni già assicurati o coperti da altre assicurazioni.
- Responsabilità civile verso terzi e operai:**
- ! sono presenti tipologie di danni esclusi dalla copertura.
 - ! è prevista l'applicazione di una franchigia o di uno scoperto per i danni a persona e cose.
 - ! per alcuni eventi coperti sono previsti limiti d'indennizzo, cioè la liquidazione del danno non potrà essere superiore a un importo massimo prestabilito.
 - ! è esclusa ogni responsabilità in solido con soggetti non assicurati.
 - ! è presente una limitazione della responsabilità in caso di più assicurati coinvolti nel danno.
- Responsabilità civile dei componenti gli Organi societari:**
- ! sono presenti tipologie di danni esclusi dalla copertura.
 - ! per alcuni eventi coperti sono previsti limiti d'indennizzo, cioè la liquidazione del danno non potrà essere superiore a un importo massimo prestabilito.
 - ! la copertura vale per le richieste di risarcimento (*sinistri*) pervenute per la prima volta ai componenti degli Organi sociali durante il periodo di validità della polizza e imputabili ad atti illeciti compiuti nello stesso periodo.
- Tutela Legale:**
- ! sono presenti tipologie di danni esclusi dalla copertura.
 - ! per alcuni eventi coperti sono previsti limiti d'indennizzo, cioè la liquidazione del danno non potrà essere superiore a un importo massimo prestabilito.



Dove vale la copertura?

Responsabilità civile verso terzi: sono coperti i danni cagionati a terzi in tutti i paesi del Mondo. Per USA; Canada e Messico la copertura è valida solo per la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre, mercati.

Responsabilità civile verso operai: sono coperti gli infortuni sul lavoro accaduti in tutti i paesi del Mondo.

Responsabilità civile dei componenti gli Organi sociali: sono coperti gli incarichi ricoperti in Enti con sede in Italia e per i sinistri dove è chiamata a decidere l'autorità giudiziaria italiana.

Tutela legale: i danni extra-contrattuali sono coperti in tutti gli stati d'Europa, mentre per gli altri danni sono coperti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Come Contraente hai l'obbligo di:

- dichiarare e fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione del rischio assicurato. Qualora le dichiarazioni risultino false o reticenti, si può perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo o provocare la decadenza della copertura.
- comunicare ogni circostanza che comporti un aggravamento del rischio coperto; se si omette questo adempimento si può perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo o provocare la decadenza della copertura.
- in presenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio assicurato con questa polizza, in caso di sinistro, hai il dovere di comunicarlo a tutti gli assicuratori.
- denunciare il sinistro nei tempi previsti contrattualmente, inviando per iscritto alla Compagnia o all'intermediario la denuncia di sinistro unitamente a tutta la documentazione comprovante l'evento; se si omette questo adempimento si può perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo o provocare la decadenza della copertura.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio (comprensivo di imposte di legge) devono essere corrisposti alla firma del contratto. I premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il trentesimo giorno dopo quello della loro scadenza. La copertura prevede frazionamento (mensile, trimestrale e semestrale) del premio annuo. In caso di durata temporanea il premio deve essere pagato in un'unica soluzione al momento della stipulazione. Il pagamento può essere effettuato tramite: addebito automatico sul conto corrente (procedura SEPA), assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato alla Compagnia o all'intermediario, bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Compagnia o all'intermediario, in contanti (entro il limite di € 750 annui) o con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

La copertura ha una durata annuale o poliennale superiore a due anni: è previsto il tacito rinnovo automatico a ciascuna scadenza anniversaria.

La copertura temporanea (inferiore a un anno) ha una durata prestabilita e termina automaticamente alla scadenza pattuita.



Come posso disdire la polizza?

La polizza può essere disdetta dal Contraente o dalla Compagnia, con le seguenti modalità:

- a ogni scadenza annuale della polizza: mediante l'invio di lettera raccomandata o di comunicazione di posta elettronica certificata spedita con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.
- dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto di un indennizzo, mediante l'invio di lettera raccomandata o di comunicazione di posta elettronica certificata spedita con preavviso di almeno 30 giorni.

Assicurazione della Responsabilità Civile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Assimoco S.p.A.



Prodotto: RC per l'economia solidale

Documento redatto il 30 ottobre 2020 - il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Assimoco S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo, Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v. Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 – R.E.A. n. 1086823 – P.I. n. 11259020151* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18/07/1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Capogruppo del Gruppo Assimoco

*Per fatturazione Partita Iva n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio vengono di seguito riportate le informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa:

| Patrimonio netto | Capitale Sociale | Riserve Patrimoniali |
|------------------|------------------|----------------------|
| € 213.789.321 | € 107.870.685 | € 81.217.503 |

Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet www.assimoco.it/gruppo/chi-siamo/informativa-economico-finanziaria, di cui si specificano i seguenti importi:

| Requisito patrimoniale di solvibilità | Fondi propri a copertura | Indice di solvibilità | Requisito patrimoniale minimo | Fondi propri a copertura |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| € 90.355.180 | € 277.179.620 | 307% | € 40.659.831 | € 277.179.620 |

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE

CHI PUÒ STIPULARE L'ASSICURAZIONE

L'**assicurazione** è stipulabile da una delle seguenti persone giuridiche:

- Altro Ente del Terzo Settore (Ente Non Profit)
- Associazioni di Promozione Sociale (APS)
- Associazioni riconosciute e non riconosciute
- Organizzazioni di volontariato (OdV)
- Ente filantropico
- Ente religioso
- Fondazione
- Impresa sociale, compresa Cooperativa sociale
- Rete associativa
- Società di mutuo soccorso
- Impresa impatto
- Botteghe del mondo

COSA È ASSICURATO

✓ **Cosa comprende l'assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT):** *Assimoco* si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di **danni corporali** (morte e lesioni personali) e di **danni materiali** (distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati) involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'**assicurazione**. L'**assicurazione** vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** per **danni corporali** e **materiali** imputabili a fatto doloso e/o colposo di persone addette all'attività per le quali è prestata l'**assicurazione** e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge.

✓ **Cosa comprende l'assicurazione responsabilità civile verso operai (RCO):** *Assimoco* si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato**, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli Articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'Articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuta ad erogare una prestazione, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti - rientranti nella definizione di ADDETTI - assicurati ai sensi dei predetti DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l'**assicurazione**. Per i titolari, i familiari coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che prestano la loro opera, in quanto soggetti all'obbligo dell'assicurazione INAIL, la garanzia opera limitatamente alla rivalsa INAIL;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalità permanente (escluse le malattie professionali) calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'Articolo 13 comma 2 - lettera a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38. L'**assicurazione** è prestata con una **franchigia** fissa e assoluta a carico dell'**Assicurato** di € 2.600,00 per ogni lavoratore infortunato.

L'**assicurazione** RCO è efficace purché, al momento del **sinistro**, l'**Assicurato** sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge, o che, se non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.

✓ **Buona fede INAIL:** premesso che l'**assicurazione** RCO è valida ed operante a condizione che l'**Assicurato** sia in regola con gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'**assicurazione** obbligatoria contro gli infortuni (INAIL) per i propri addetti, resta convenuto che non costituirà motivo di decadenza della garanzia RCO, qualora al momento del **sinistro**, l'**Assicurato** non sia in regola con gli obblighi e adempimenti predetti, purché ciò derivi da comprovata ed involontaria erronea o inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

✓ **Rivalsa INPS:** tanto l'**assicurazione** Responsabilità civile verso terzi (RCT), quanto l'**assicurazione** Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

✓ **Riconoscimento della qualifica di terzo:** a parziale deroga di quanto previsto dal "Novero dei terzi" si precisa che:

- le Società che rispetto all'**Assicurato** siano qualificabili come controllanti, controllate, collegate o consociate (ed i relativi **prestatori di lavoro**) rientrano nel novero di terzi.
- le cooperative consorziate (ed i relativi **prestatori di lavoro**) sono considerate a tutti gli effetti terze tra di loro e rispetto al consorzio (ed i relativi **prestatori di lavoro**) del quale fanno parte.
- i membri degli organi direttivi del **Contraente** rientrano nel novero di terzi.
- le associazioni e/o gli enti e/o le organizzazioni di volontariato (ed i relativi **prestatori di lavoro** e gli aderenti) affiliati al **Contraente** sono considerati a tutti gli effetti terzi tra di loro e rispetto al **Contraente** stesso (ed ai relativi prestatori di lavoro e aderenti).

Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto e limitatamente al caso di **danni corporali**, viene riconosciuta la qualifica di terzi ai fini dell'**assicurazione** RCT:

- a) Con riferimento alle sole COOPERATIVE E ASSOCIAZIONI, al legale rappresentante e ai soci e alle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del "Novero dei terzi", quando subiscano il danno anche se in conseguenza della propria partecipazione alle attività cui si riferisce l'**assicurazione**. Questi soggetti sono considerati terzi tra di loro, sempreché non debbano essi stessi rispondere degli eventi dai quali abbiano riportato **danni corporali** per responsabilità propria, diretta e personale;
- b) ai titolari, ai dipendenti ed ai collaboratori di altre ditte – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti – o aderenti iscritti ad altre associazioni (e/o enti e/o organizzazioni di volontariato) che occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico complementari all'attività formante oggetto dell'**assicurazione**;
- c) ai titolari, ai dipendenti ed ai collaboratori di altre ditte o aderenti iscritti ad altre associazioni (e/o enti e/o organizzazioni di volontariato) trovantisi negli ambienti di lavoro per eseguire opere di sorveglianza, pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano comunque parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività dell'**Assicurato**.

L'**assicurazione** è altresì operante per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'**Assicurato** per i **danni corporali** e danneggiamenti a cose cagionati a terzi dalle persone di cui ai suddetti punti b) e c) durante l'espletamento delle attività sopra citate.

✓ **Estensione qualifica di terzi e responsabilità civile terzi per i non dipendenti:** a parziale deroga di quanto previsto dal “Novero dei terzi” lettera c), viene riconosciuta la qualifica di terzi alle persone - per le quali non vale la garanzia R.C.O. e delle quali l’**Assicurato** si avvalga nel rispetto della vigente legislazione - che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’**Assicurato** subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività per le quali è prestata l’**assicurazione** limitatamente ai casi di **danni corporali** (comprese le malattie professionali).

Anche nel caso in cui l’INAIL esercitasse l’azione surrogatoria ex Art. 1916 del Codice civile, le suddette persone saranno considerate terzi. A titolo puramente esemplificativo ma non limitativo questi soggetti sono:

- a) i lavoratori occasionali;
- b) i prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97;
- c) le persone della cui opera l’**Assicurato** si avvale in forma saltuaria ed occasionale;
- d) i consulenti esterni;
- e) gli stagisti, i corsisti, gli studenti, i borsisti, i tirocinanti e figure similari;
- f) i volontari, i soggetti inseriti ai sensi del D. Lgs. 468/97 (lavoratori socialmente utili), i soggetti che svolgono il servizio civile;
- g) gli aderenti iscritti al **Contraente**, i membri degli organi direttivi del **Contraente**;
- h) i soci del **Contraente** diversi dai soci lavoratori, soci volontari e soci illimitatamente responsabili (limitatamente al **Contraente** Azienda),
- i) gli assistiti ed in genere i fruitori dei servizi del **Contraente**;
- j) eventuali altre figure introdotte dal legislatore nell’ambito della cooperazione o delle organizzazioni di volontariato/dell’associazionismo in genere.

La garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile che ricada sull’**Assicurato** per i **danni corporali** e danneggiamenti a cose cagionati a terzi dai suddetti soggetti mentre attendono a lavori per conto dell’**Assicurato**.

Agli effetti di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti, i lavoratori parasubordinati, nonché tutte le altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l’**assicurazione**, sempreché dall’evento derivino **danni corporali**.

✓ **Prestatori d’opera in prestito da o ad altre aziende/enti/associazioni:** premesso che i dipendenti, i lavoratori parasubordinati e le altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l’**assicurazione** possono prestare la propria opera presso altre aziende ed enti pubblici o privati, così come l’**Assicurato** può avvalersi di lavoratori di altre aziende o enti, resta convenuto che:

- 1) l’**assicurazione** è operante anche nei casi in cui il personale dell’**Assicurato** è temporaneamente distaccato presso altre aziende o enti;
- 2) il personale di altre aziende o enti del quale l’**Assicurato** si avvale si considera terzo limitatamente ai casi di **danni corporali**.

✓ **Responsabilità civile personale:** l’**assicurazione** vale per la responsabilità civile personale di tutti i dipendenti, dei lavoratori parasubordinati e delle altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l’**assicurazione** per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi nell’ambito dello svolgimento delle loro mansioni e/o della partecipazione ed organizzazione delle attività ed eventi del **Contraente** o a cui lo stesso partecipi. La copertura si intende operante in caso di **danni corporali** e danneggiamenti a cose. È escluso dalla responsabilità civile personale il **Contraente** stesso (limitatamente ai casi di **danni corporali** sono compresi il legale rappresentante, i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al “Novero dei terzi” lettera a). Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi tra di loro tutti i predetti soggetti sempreché dall’evento derivino **danni corporali**. L’**assicurazione** vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti con qualifica di quadri e di dirigenti del **Contraente**, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il **Contraente** stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. La garanzia è estesa inoltre alla responsabilità civile personale del legale rappresentante del **Contraente**, dei soci illimitatamente responsabili e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente Art. 54 lettera a), per danni involontariamente cagionati a prestatori di lavoro in genere (compresi i lavoratori parasubordinati e tutte le altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l’**assicurazione**), in relazione ai rischi per i quali è prestata l’**assicurazione**.

✓ **Responsabilità ai sensi del testo unico D.Lgs. 81/08 sicurezza sul lavoro:** l’**assicurazione** esplica effetto per la responsabilità civile personale e diretta derivante al personale dipendente e non dipendente designato:

- a) quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08 (e successive modifiche e/o integrazioni);
- b) al servizio di prevenzione e protezione di cui sopra;
- c) al servizio di pronto soccorso;
- d) al servizio prevenzione incendio.

Questa estensione è prestata per i **danni corporali** involontariamente cagionati a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti dell’**Assicurato** stesso.

L’**Assicurato** è esonerato dal fornire ad **Assimoco** l’elenco dettagliato dei nominativi di detto personale e delle successive variazioni, facendo fede al riguardo le evidenze amministrativo-contabili da esso tenute.

L’**assicurazione** è prestata nei modi, limiti e termini, previsti dalla presente **polizza**, fermo restando che il **Contraente** è escluso dal novero dei soggetti considerati terzi.

L'**assicurazione** è estesa alla responsabilità civile ascrivibile all'**Assicurato** in qualità di "Datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni. Questa estensione è prestata per i **danni corporali** involontariamente cagionati a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti dell'**Assicurato** stesso. Resta inteso che in caso di corresponsabilità tra gli **Assicurati** l'esposizione globale di **Assimoco**, non potrà superare, per ogni **sinistro**, i **massimali** previsti in **polizza**.

- ✓ **Responsabilità civile personale dei dipendenti tecnici:** l'**assicurazione** della Responsabilità Civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro si intende estesa alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell'**Assicurato** per **danni corporali** e danneggiamenti a cose involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori commessi nell'esecuzione, su incarico dell'**Assicurato** stesso, e relativamente ai fabbricati di sua proprietà ovvero da esso ottenuti in uso e nei quali si svolge l'attività per la quale è prestata l'**assicurazione**, dell'attività di:

- progettazione, direzione dei lavori;
- coordinamento della progettazione e coordinamento della esecuzione dei lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08.

Limitatamente alla presente estensione di garanzia, l'**assicurazione** non opera:

- se il personale dipendente di cui l'**Assicurato** si avvale non è iscritto ai relativi albi professionali;
- se i lavori progettati e/o diretti non rientrano nelle competenze professionali stabilite dalle norme che regolano la materia;
- se i lavori sono eseguiti da imprese di cui l'**Assicurato** od i suoi legali rappresentanti siano soci a responsabilità illimitata;
- per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** a termini della presente clausola e non direttamente derivanti dalla legge;
- per i danni derivanti dalla colpevole violazione delle norme di sicurezza su lavoro.

La garanzia opera per i danni conseguenti ad errori commessi durante il periodo di efficacia dell'**assicurazione**, purché il danno si sia verificato prima della cessazione del contratto e sia stato denunciato - fermo quanto disposto dalle restanti condizioni di **assicurazione** - entro sei mesi dalla data di cessazione del contratto.

Indipendentemente dall'eventuale sussistenza, a termini di legge, del vincolo di solidarietà con altre persone fisiche o giuridiche, la presente estensione di garanzia riguarda la sola quota di responsabilità del soggetto al quale è riconosciuta la qualifica di **Assicurato** a termini della presente garanzia.

L'**Assicurato** è esonerato dal fornire ad **Assimoco** l'elenco dettagliato dei nominativi di detto personale e delle successive variazioni, facendo fede al riguardo evidenze amministrativo-contabili da esso tenute.

L'**assicurazione** è prestata nei modi, limiti e termini, previsti dalla presente **polizza**, fermo restando che il **Contraente** è escluso dal novero dei soggetti considerati terzi.

- ✓ **Responsabilità civile personale dei volontari delle associazioni ai sensi della legge 266/91:** la garanzia di responsabilità civile personale, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 266 dell'11 agosto 1991 e dal decreto attuativo n. 44 del 14 febbraio 1992 (e successive integrazioni e/o modificazioni), deve intendersi operante per tutti i soggetti di cui all'Art. 3 del suddetto decreto n. 44 del 14 febbraio 1992 per **danni corporali** e danneggiamenti a cose arrecati a terzi, nessuno escluso (compreso il **Contraente**, il legale rappresentante ed i soci illimitatamente responsabili ed i relativi familiari, i dipendenti, i lavoratori parasubordinati e le altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'**assicurazione**, inclusi gli altri volontari).

- ✓ **Responsabilità civile personale degli iscritti delle associazioni - Decorrenza della garanzia:** **Assimoco** si obbliga a tenere indenni gli aderenti iscritti al **Contraente** di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di **danni corporali** e danneggiamenti a cose involontariamente cagionati a terzi (compreso il legale rappresentante del **Contraente** ed i relativi familiari, i dipendenti, i lavoratori parasubordinati e le altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'**assicurazione**, inclusi gli altri aderenti iscritti al **Contraente**) in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito della partecipazione ed organizzazione delle attività ed eventi del **Contraente** o a cui lo stesso partecipi.

La presente garanzia deve intendersi operante:

- A) per tutti gli iscritti aderenti al **Contraente**, dalle ore 24 della data di decorrenza della presente **polizza**;
- B) per i nuovi iscritti nel corso del periodo assicurativo, dalle ore 24 della data di iscrizione al **Contraente** e resta in vigore fino al termine di ogni anno di validità dell'**assicurazione**.

La presente garanzia si rinnova automaticamente alla scadenza annuale dell'iscrizione al **Contraente**, per tutti coloro che risultavano iscritti nell'annualità (associativa) precedente e che provvedano al rinnovo dell'iscrizione entro i 60 giorni successivi, purché nel periodo di validità della **polizza** stessa.

Per l'identificazione degli iscritti si fa riferimento ai registri o altri documenti probatori tenuti dal **Contraente**.

- ✓ **Affidamento veicoli e infortuni conducente:** qualora l'**Assicurato** affidi in uso a qualsiasi titolo autoveicoli, automezzi, motoveicoli immatricolati ad uso privato e di cui è proprietario e/o usufruttuario a suoi dipendenti, lavoratori parasubordinati ed altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'**assicurazione** o a commessi, l'**assicurazione** comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per le somme che lo stesso sia tenuto a pagare al conducente di ogni singolo mezzo sopraindicato, per i **danni corporali** dallo stesso subito a causa di difetti di manutenzione di cui l'**Assicurato** fosse ritenuto responsabile, il tutto entro i limiti previsti dall'**assicurazione** RCO per il personale dipendente e dall'**assicurazione** RCT per gli altri soggetti che con il consenso dell'**Assicurato** conducono il veicolo.

✓ **Cessione di lavori in subappalto:** qualora l'**Assicurato** subappalti i lavori, l'**assicurazione**, a condizione che l'**Assicurato** sia in regola con gli obblighi previsti all'Art. 26 del TU D.Lgs. 9/4/2008, N.81, vale per gli infortuni subiti dai subappaltatori, loro dipendenti e collaboratori, e per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'**Assicurato** anche per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori per conto dell'**Assicurato**, ferme le specifiche condizioni normative espresse nei singoli articoli, compresi i limiti di risarcimento, scoperti e franchigie ivi previste.

Limitatamente a questa garanzia, **Assimoco** non rinuncia al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916, come stabilito all'Art. 109 nei confronti delle cooperative consorziate subappaltatrici o delle associazioni affiliate subappaltatrici che non risultassero assicurate nell'ambito della presente **polizza**.

✓ **Malattie professionali:** l'**assicurazione** della Responsabilità civile verso operai (RCO) è estesa, alle condizioni ivi previste, alle malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi della predetta, e addetti alle attività per le quali è prestata l'**assicurazione**. Nella definizione di malattie professionali si intendono altresì quelle malattie dovute a causa di lavoro o servizio, sempreché riconosciute come tali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato e dall'INAIL.

La presente **assicurazione** è efficace a condizione che, al momento del **sinistro**, l'**Assicurato** sia in regola con gli obblighi dell'**assicurazione** di legge o che, se non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia. Questa estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula del contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'**Assicurato**;
- alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omessa riparazione o adattamento dei mezzi e/o delle misure predisposte per prevenire, contenere o eliminare fattori patogeni da parte dell'**Assicurato**; detta esclusione cessa di avere effetto per danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti in rapporto alle circostanze;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; qualora il motivo della cessazione del rapporto di lavoro sia il pensionamento del dipendente, tale limite temporale si ritiene elevato a due anni;
- per le malattie professionali conseguenti ad asbestosi e silicosi.

L'**assicurazione** è prestata fino a concorrenza del **massimale** previsto per l'**assicurazione** RCO, che rappresenta la massima esposizione di **Assimoco** per:

- uno o più **sinistri** verificatisi in uno stesso periodo annuo di **assicurazione**;
- uno o più **sinistri** originati in tempi diversi dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per tutta la durata del contratto.

Fermi gli obblighi di denuncia dei **sinistri** previsti dalle Condizioni di assicurazione, l'**Assicurato** ha l'obbligo, con la massima tempestività, di denunciare ad **Assimoco** o all'intermediario al quale è assegnato il contratto l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito al più presto con le notizie, la documentazione e tutti gli altri atti relativi al caso denunciato.

Assimoco ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'**Assicurato**, ispezioni per le quali l'**Assicurato** stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria nei limiti del D. Lgs.196/2003.

✓ **Responsabilità civile della committenza:** relativamente a lavori e/o servizi connessi all'attività cui si riferisce l'**assicurazione**, qualora questi siano in tutto o in parte affidate a terzi, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per **danni materiali e corporali** cagionati a terzi, nella sua qualità di committente, ferme le specifiche condizioni normative espresse nei singoli articoli, compresi i limiti di risarcimento, scoperti e franchigie ivi previsti. Restano invece sempre esclusi i danni derivanti dalla committenza del trasporto di merci o sostanze pericolose, definite o considerate tali a norma di legge.

✓ **Committenza veicoli:** l'**assicurazione** è estesa alla responsabilità civile derivante all'**Assicurato** ai sensi dell'Art. 2049 del Codice civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti, dai lavoratori parasubordinati e dalle altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'**assicurazione** o da commessi, in relazione alla guida di autovetture, motocicli o ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'**Assicurato** o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero da lui presi o dati in locazione.

La garanzia comprende anche i danni alla persona subiti dai trasportati. Non sono considerati terzi il conducente dell'autovettura e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui alla lettera a) "Novero dei terzi".

Sono inclusi nella copertura i danni derivanti da proprietà ed uso di velocipedi da parte dei dipendenti, dai lavoratori parasubordinati e dalle altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'**assicurazione** per lavoro o per servizio, anche all'esterno dell'area di pertinenza dell'**Assicurato**. Sono considerati inoltre velocipedi le biciclette a pedalata assistita. **Assimoco** rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti dei responsabili nei soli casi in cui la circolazione stradale non avvenga in conformità alle norme di legge.

- ✓ **Danni da incendio, esplosione e scoppio:** l'**assicurazione** si intende estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'**Assicurato** o da lui detenute (anche presso terzi).
Si specifica che qualora la presente garanzia fosse prestata anche con **polizza** Incendio (Ricorso Terzi da Incendio) stipulata dall'**Assicurato**, detta estensione opererà in secondo rischio, e cioè in eccedenza alle somme o ai **massimali** assicurati con la suddetta **polizza**.
- ✓ **Atti violenti, rapine, aggressioni:** la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per **danni corporali** e danneggiamenti a cose subiti da terzi a seguito di rapina, aggressioni e atti violenti, a condizione che tali fatti e/o atti siano avvenuti nell'ambito delle sedi in cui opera l'**Assicurato**.
- ✓ **Proprietà e/o conduzione di fabbricati - (rischi committenza):** l'**assicurazione** si estende alla responsabilità civile derivante all'**Assicurato** dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati (compresi eventuali magazzini e depositi) nei quali si svolge l'attività descritta in **polizza**, degli impianti fissi (compresi ascensori, montacarichi e scale mobili) e dei relativi allacciamenti destinati alla loro conduzione.
L'**assicurazione** copre anche i rischi inerenti all'esistenza di antenne, di spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi i parchi e gli alberi ad alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, piscine, strade private, recinzioni in muratura, cancelli anche automatici.
La presente garanzia comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione (compresi lavori di ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione e disfacimento) di fabbricati ed impianti (ivi compreso il montaggio, smontaggio e collaudo dei medesimi) anche se effettuati in fabbricati occupati, restando inteso che, ove la manutenzione venga affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente all'**Assicurato** nella sua qualità di committente di tali lavori. La garanzia è estesa altresì al rischio derivante all'**Assicurato** dalla proprietà e dalla conduzione di fabbricati in genere aventi destinazione d'uso anche non connessa con l'attività descritta in **polizza**.
L'**assicurazione** si estende ai danni dei quali l'**Assicurato** sia tenuto a rispondere in qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/08, sempre che – ove obbligatorio per legge - l'**Assicurato** abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto da detto D. Lgs.. L'**assicurazione** si estende altresì al rischio della committenza dei lavori di allestimento delle nuove sedi da adibire allo svolgimento dell'attività oggetto dell'**assicurazione**. Non sono compresi i danni derivanti da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali. L'**assicurazione** comprende i danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogne e i danni conseguenti a guasti o rotture degli impianti idrici, di riscaldamento e condizionamento, condutture, serbatoi, vasche.
- ✓ **Proprietà e/o conduzione di spazi destinati a parcheggio:** l'**assicurazione** si estende alla responsabilità civile derivante all'**Assicurato** dalla proprietà e/o conduzione di appositi spazi coperti e non coperti destinati a parcheggio di veicoli a motore (anche se essi sono in consegna o custodia), compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti, di lavoratori parasubordinati, delle altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'**assicurazione**, di clienti e fornitori. Sono compresi anche i danni ai veicoli nel caso in cui gli stessi siano parcheggiati o in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori di qualsiasi natura.
Sono esclusi dalla garanzia i danni da circolazione dei medesimi veicoli, quelli da furto, quelli alle cose trovantisì sui/nei veicoli stessi e quelli conseguenti al mancato uso, limitatamente ai natanti. Sono inoltre esclusi i danni causati da atti vandalici o comunque provocati senza una qualsivoglia responsabilità diretta dell'**Assicurato** o delle persone delle quali lo stesso debba rispondere.
- ✓ **Dipendenti, lavoratori parasubordinati e le altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'assicurazione:** sono considerati terzi i dipendenti, i lavoratori parasubordinati e le altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'**assicurazione**:
A) per danneggiamenti a cose di loro proprietà anche in occasione di lavoro o di servizio, fermo quant'altro previsto in **polizza**. Restano ferme le disposizioni previste alle lettere f) e j) di "Cosa non comprende l'assicurazione RCT e RCO", nonché l'esclusione dei danni da furto, incendio, scoppio ed esplosione. La garanzia è prestata fino a concorrenza di un limite di risarcimento di € 150.000,00 per **sinistro** e per anno assicurativo;
B) per i casi di danni corporali causati da crollo totale o parziale del fabbricato e relative pertinenze, sempreché non si tratti di infortuni rientranti nell'**assicurazione** RCO.
- ✓ **Segnaletica mancante o insufficiente:** l'**assicurazione** comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica aziendale o di cantiere, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.
- ✓ **Danni a cose in consegna, custodia, detenute a qualsiasi titolo o destinazione:**
A) l'**assicurazione** comprende il risarcimento dei danni alle cose che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione (anche presso terzi), esclusi i danni alle cose che sono state, sono o devono essere oggetto o strumento diretto dei lavori e dell'attività svolta dall'**Assicurato**.
B) l'**assicurazione** si intende estesa ai danni dei quali l'**Assicurato** sia tenuto a rispondere verso i clienti e/o assistiti ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice civile per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate dai medesimi (consegnate o non consegnate), con la precisazione che i componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente.
- ✓ **Danni a cose sollevate, caricate, scaricate o movimentate:** l'**assicurazione** si estende ai danni a cose sollevate, caricate, scaricate o movimentate (nell'ambito delle sedi aziendali dell'**Assicurato** e/o presso terzi).

- ✓ **Danni a mezzi durante operazioni di carico e scarico:** l'*assicurazione* comprende i danni a mezzi di trasporto durante le operazioni di carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati alle cose trovantis nei mezzi stessi e, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.
- ✓ **Danni ad attrezzature prese a noleggio:** l'*assicurazione* comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i danni alle cose di terzi che l'**Assicurato** abbia in comodato d'uso o noleggio e che sono strumento diretto dei lavori e dell'attività svolta dall'**Assicurato**.
- ✓ **Danni a cose trovantis nell'ambito di esecuzione dei lavori e delle attività:** l'*assicurazione* comprende i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantis nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi (anche compiuti presso terzi) con esclusione dei danni alle cose sulle quali si compiono i lavori.
- ✓ **Danni a condutture e impianti sotterranei:** l'*assicurazione* comprende, limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.
- ✓ **Danni da cedimento o franamento del terreno:** l'*assicurazione* comprende, nei limiti precisati, i danni a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento del terreno o vibrazioni del terreno alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.
- ✓ **Danni da interruzione o sospensione di attività:** l'*assicurazione* comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività di terzi conseguenti a sinistro risarcibile a termini di **polizza**.
- ✓ **Operazioni di consegna, prelievo, prove, collaudo, installazione, montaggio e smontaggio presso terzi:** l'*assicurazione* comprende i danni verificatisi durante l'esecuzione presso terzi di operazioni di prelievo o consegna di materiali e di rifornimento di merci, nonché di prove, collaudi e dimostrazioni di cose. Sono compresi inoltre i danni causati da installazione, montaggio e smontaggio presso terzi dei prodotti inerenti l'attività esercitata.
In tutti i casi sopra elencati, sono esclusi i danni alle cose formanti oggetto delle specifiche operazioni.
- ✓ **Somministrazione di cibi e bevande:** l'*assicurazione* comprende la responsabilità civile imputabile all'**Assicurato** dall'esistenza della mensa aziendale, del bar, dei distributori automatici e, in genere dalla somministrazione di cibi e bevande (compresi i casi di avvelenamento e intossicazione). Questa garanzia vale anche per i **danni corporali** subiti dai dipendenti, dai lavoratori parasubordinati e dalle altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'*assicurazione*, dai visitatori, dagli assistiti e dai terzi.
Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'**Assicurato** nella sua qualità di committente dei servizi.
- ✓ **Servizi sanitari, attività riabilitative, promozionali, formative, dopolavoristiche, ricreative, culturali, sportive o aventi carattere sociale:** l'*assicurazione* comprende la responsabilità civile imputabile all'**Assicurato** dai servizi sanitari, prestati in presidi posti all'interno dell'impresa e/o presso i cantieri, compresa la responsabilità civile dei sanitari e del personale ausiliario non dipendenti purché in possesso dei requisiti di legge per svolgere le attività alle quali sono preposti, nello svolgimento delle loro mansioni per conto dell'**Assicurato**.
L'*assicurazione* comprende altresì la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** dalla partecipazione, organizzazione e svolgimento di attività riabilitative, promozionali e commerciali, formative, dopolavoristiche, ricreative, culturali, sportive o aventi carattere sociale tenute sia presso le ubicazioni di proprietà e/o in uso all'**Assicurato** sia presso altre ubicazioni. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, devono intendersi compresi: gite aziendali, convegni, congressi, corsi di aggiornamento e di formazione, noleggio di cicli e velocipedi, visite guidate, assemblee, consigli di organi societari e direttivi, riunioni sindacali o di volontari o di altri soggetti autorizzati dal **Contraente** a riunirsi presso i propri locali, esposizioni, fiere, sagre, mostre, mercati, manifestazioni culturali, feste animate, compreso il rischio dell'allestimento e dello smontaggio degli stand, con intesa che qualora l'allestimento e lo smontaggio siano affidati a terzi, la garanzia opera a favore dell'**Assicurato** nella sua qualità di committente dei lavori. Sono inoltre compresi i danni ai partecipanti ed i danni alle attrezzature, agli arredi ed ai locali ospitanti le attività sopra descritte ed alle cose esposte in dette sedi. La garanzia vale altresì per la responsabilità civile direttamente risalente al Circolo Ricreativo Aziendale.
- ✓ **Insegne e cartelli:** l'*assicurazione* comprende la responsabilità civile imputabile all'**Assicurato** dalla proprietà, installazione, uso, rimozione e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e segnaletica in genere, ovunque installata, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'**Assicurato** nella sua qualità di committente dei lavori. Restano comunque esclusi i danni alle cose su cui le insegne, cartelli o striscioni sono affissi.
- ✓ **Officine, falegnamerie, laboratori, depositi di carburante:** l'*assicurazione* comprende la responsabilità civile imputabile all'**Assicurato** dall'esistenza nell'ambito dei locali in uso all'**Assicurato**, di officine meccaniche ed in genere di mezzi meccanici, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura autogena ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessità del **Contraente** e dei relativi prestatori d'opera.
- ✓ **Carrelli elevatori e mezzi meccanici in genere:** l'*assicurazione* comprende la responsabilità civile imputabile all'**Assicurato** dall'uso di carrelli elevatori (cosiddetti muletto) condotti da personale autorizzato e da mezzi meccanici in genere. L'*assicurazione* si intende prestata nell'ambito dei fabbricati utilizzati dall'**Assicurato** stesso per lo svolgimento dell'attività descritta in **polizza** e delle aree ad essi pertinenti nonché nelle immediate vicinanze.

- ✓ **Guardiani e cani da guardia:** l'*assicurazione* comprende la responsabilità civile imputabile all'**Assicurato** dall'impiego di guardiani, anche armati, nonché di cani da guardia.
- ✓ **Animali:** l'*assicurazione* comprende la responsabilità civile imputabile all'**Assicurato** dalla proprietà e/o uso, anche terapeutico, di animali domestici, da trasporto, cortile e allevamento compresi i rischi inerenti al loro trasferimento effettuato anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione. Sono inoltre esclusi i danni da contagio.
- ✓ **Servizio di pulizia e servizio antincendio nei locali dell'Assicurato:** l'*assicurazione* comprende la responsabilità civile imputabile all'**Assicurato** dallo svolgimento del servizio di pulizia dei locali in cui opera; qualora tale servizio sia affidato a terzi, la garanzia opera a favore dell'**Assicurato** nella sua qualità di committente dei lavori.
L'*assicurazione* comprende inoltre la responsabilità civile imputabile all'**Assicurato** dallo svolgimento del servizio antincendio interno alla struttura dell'**Assicurato**, organizzato e composto da personale dipendente dell'**Assicurato**, dai lavoratori parasubordinati e dalle altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'*assicurazione*.
- ✓ **Errato trattamento dei dati personali:** l'*assicurazione* comprende la responsabilità civile imputabile all'**Assicurato** per le perdite patrimoniali cagionate a terzi - compresi i clienti, in conseguenza della non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili. La garanzia è operante a condizione che l'**Assicurato** abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalle norme che regolano la materia: D.Lgs. N. 196/03, D.Lgs. 10 agosto 2018 N. 101, Regolamento UE 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni e che il trattamento dei dati personali sia strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività dichiarata e coperta dall'*assicurazione*.
- ✓ **Danni da inquinamento:** la garanzia si estende ai danni cagionati a terzi in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite in conseguenza di rottura improvvisa, identificabile ed accidentale di impianti, condutture, macchinari e contenitori in genere a seguito di fatto accidentale.
- ✓ **Danni da furto:** l'*assicurazione* vale per la responsabilità civile dell'**Assicurato** per danni da furto e tentato furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'**Assicurato**. Qualora i predetti lavori siano appaltati a terzi, la garanzia viene prestata per la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** nella sua qualità di committente.
- ✓ **Smercio:** l'*assicurazione* comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. Limitatamente ai generi alimentari di produzione propria somministrati e/o venduti presso il **Contraente**, l'*assicurazione* vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
L'*assicurazione* riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque non oltre la data di scadenza della **polizza**, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. La garanzia non è valida se l'**Assicurato** detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività. Il **massimale per sinistro** rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo, anche in caso di **sinistro** in serie, intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi causati dalle cose vendute originatisi da una stessa causa anche se manifestatisi in momenti diversi, ma comunque durante il periodo di validità della presente *assicurazione*.

SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE
CONDIZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

COSA È ASSICURATO

È possibile assicurare, pagando un premio aggiuntivo, le seguenti responsabilità:

- ✓ **Erogazione di assistenza medico/sanitaria:** l'Assicurato, nello svolgimento dell'attività dichiarata in **polizza**, può anche effettuare servizi di assistenza specialistica di carattere sanitario e non, a tale scopo si conviene tra le parti quanto segue:
 - a) agli effetti della garanzia RCT, per **sinistro** si intende la richiesta di risarcimento dei danni per i quali è prestata l'assicurazione;
 - b) l'assicurazione RCT vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione, relative a fatti accaduti durante il periodo di validità del contratto e purché presentate non oltre 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.
 - c) l'assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per **danni corporali** e danneggiamenti a cose imputabili a fatto colposo o doloso del personale dipendente addetto alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e del quale lo stesso debba rispondere ai sensi di legge. **Assimoco** rinuncia pertanto al diritto di surroga nei confronti di detto personale per **danni corporali** e danneggiamenti a cose involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni.
 - d) si dà atto che l'Assicurato si avvale dell'opera di personale non dipendente - sanitario e non sanitario - e a tale scopo si conviene che l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto del suddetto personale per danni da esso arrecati nello svolgimento delle mansioni svolte per conto dell'Assicurato stesso; la garanzia non è estesa in qualsiasi caso alla responsabilità personale di tali soggetti.
 - e) il **massimale** RCT rappresenta la massima esposizione di **Assimoco** per ciascun periodo assicurativo annuo di **assicurazione**.

- ✓ **Massaggiatori e operatori di discipline olistiche:** le tutele della presente **polizza** sono prestate per le associazioni che nell'esercizio della loro attività svolgono pratiche nell'ambito delle discipline olistiche e del massaggio, quali corsi di formazione e servizi dedicati al benessere fisico delle persone.
A integrazione di quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione, l'assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per **danni materiali e corporali** imputabili a fatto colposo o doloso del personale dipendente addetto alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e del quale lo stesso debba rispondere ai sensi di legge. L'efficacia della presente **assicurazione** è subordinata al possesso da parte dell'Assicurato dei requisiti richiesti dalle norme e dai regolamenti in vigore, per lo svolgimento dell'attività per la quale è operante l'assicurazione. La perdita, o la sospensione dei requisiti di legge per l'esercizio della professione, determinano la risoluzione immediata dell'assicurazione.

Oltre a quanto disposto dalle Condizioni di assicurazione, l'assicurazione non comprende i danni:

- di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi e/o prestazioni di natura estetica per le pretese di mancata rispondenza dell'intervento e/o prestazione all'impegno o promessa di risultato assunto dall'Assicurato;
- derivanti da somministrazione e/o prescrizione di farmaci e medicinali di qualunque genere;
- derivanti dall'applicazione di tecniche e/o trattamenti difforni o non previsti dall'abilitazione professionale prevista dalle norme vigenti in materia;
- derivanti da applicazioni tecniche e/o trattamenti eseguite da persone diverse dall'Assicurato (collaboratori, dipendenti) non abilitate all'esercizio della professione.

A titolo esemplificativo per Discipline Olistiche per il Benessere (DOB) o Bionaturali si intendono: Chinesiologia, Chiropratica, Erbe per il benessere, Erboristeria, Floriterapia, Iridologia, Massaggio biodinamico, Massaggio riflessologico Ayurvedico, Massaggio riflessologico Tuina, Musicoterapia, Naturopatia, Naturopatia Quantica e Biorisonanza, Naturopatia Tibetana, Nutrizione, Osteopatia, Pranoterapia, riflessologia, Reiki, Shiatsu, Terapia Craniosacrale, Yoga, Aromaterapia, Auricoloterapia non agopuntoria, counselling, Cristalloterapia, Cromoterapia

Assimoco rinuncia pertanto al diritto di surroga nei confronti di detto personale per **danni materiali e corporali** involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni. Si dà atto che l'Assicurato si avvale dell'opera di personale non dipendente, e a tale scopo si conviene che l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto del suddetto personale per danni da esso arrecati nello svolgimento delle mansioni svolte per conto dell'Assicurato stesso; la garanzia non è estesa in qualsiasi caso alla responsabilità personale di tali soggetti.

- ✓ **Guida ambientali escursionistiche, turistiche:** l'assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per **danni corporali** e danneggiamenti a cose imputabili a fatto colposo dei soci e del personale dipendente, addetto alle attività di accompagnamento ai partecipanti durante lo svolgimento della gita/passeggiata/escursioni per le quali è prestata l'assicurazione e del quale lo stesso debba rispondere ai sensi di legge. L'efficacia della presente **assicurazione** è subordinata al possesso da parte dell'Assicurato dei requisiti richiesti dalle norme e dai regolamenti in vigore, per lo svolgimento dell'attività per la quale è operante l'assicurazione. **Assimoco** rinuncia pertanto al diritto di surroga nei confronti di detto personale per **danni corporali** e danneggiamenti a cose involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni. Si dà atto che l'Assicurato possa avvalersi dell'opera di personale non dipendente e non associato, e a tale scopo si conviene che l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto del suddetto personale per danni da esso arrecati nello svolgimento delle mansioni svolte per conto dell'Assicurato stesso; la garanzia non è estesa in qualsiasi caso alla responsabilità personale di tali soggetti.

- ✓ **Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente - postuma limitatamente alle attività previste dal DM n. 37 22/01/2008 (ex legge n. 46/1990):** la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i **danni corporali** e **materiali** cagionati a terzi - compresi i committenti - dopo l'ultimazione dei lavori di installazione, manutenzione o riparazione di impianti, sempreché detti lavori siano stati effettuati durante il periodo di efficacia del presente contratto assicurativo. La presente estensione è prestata limitatamente agli impianti classificati e definiti agli Artt. 1 e 2 del DM N.37 del 22 gennaio 2008 ed a condizione che l'Assicurato sia in possesso della abilitazione e dei requisiti tecnico-professionali previsti ai sensi degli Artt. 3 e 4 del DM stesso. Il mancato possesso, la perdita o la sospensione dell'abilitazione e/o dei requisiti tecnico-professionali sopra previsti, determinano l'immediata decadenza della garanzia. La garanzia è operante per i danni che si manifestino **non oltre 18 mesi** dall'esecuzione dei lavori, a condizione che siano denunciati nel corso di efficacia del contratto assicurativo e comunque **non oltre 6 mesi** dalla cessazione del contratto stesso.

Dalla garanzia sono in ogni caso esclusi:

- i danni cagionati da vizio o da difetto originario dei prodotti installati da chiunque fabbricati;
- i danni alle cose installate, poste in opera od oggetto dei lavori di manutenzione e/o riparazione;
- le spese di qualunque natura inerenti il rimpiazzo, la sostituzione o la riparazione dei prodotti installati, nonché i danni conseguenti al loro mancato uso;
- i danni derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o mantenute nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinate;
- i danni conseguenti ad omesso o intempestivo intervento di manutenzione;
- i danni cagionati da impianti non classificati ai sensi del D.M. N. 37 22/01/2008;
- i danni cagionati o subiti da qualsiasi tipo e/o genere di veicolo (a motore e non), aeromobile e/o natante.

La garanzia opera: fino al limite del **massimale** RCT per danni a persone; nell'ambito del **massimale** RCT per danni a cose per uno o più **sinistri** verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell'importo e con l'applicazione della **franchigia/scoperto** indicati nello Schema Riepilogativo. Qualora il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, analogo contratto in corso con **Assimoco** per lo stesso rischio e per la medesima clausola, la garanzia la garanzia vale anche per i **sinistri** commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità del contratto sostituito e per i danni manifestatisi e denunciati nel corso di validità del presente contratto. La garanzia opera nei limiti del **massimale** RCT del contratto sostituito e solamente per i **sinistri** non più garantiti dallo stesso.

- ✓ **Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente – postuma:** la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i **danni corporali** e **materiali** cagionati a terzi, compresi i committenti, dopo l'ultimazione di installazione, manutenzione o riparazione, sempreché detti lavori siano stati effettuati durante il periodo di efficacia del contratto. La garanzia è operante per i danni che si manifestino **non oltre 6 mesi** dall'esecuzione dei lavori, a condizione che siano denunciati nel corso di efficacia della **polizza** e comunque **non oltre 12 mesi** dalla cessazione del contratto stesso.

Dalla garanzia sono in ogni caso esclusi:

- i danni cagionati da vizio o da difetto originario dei prodotti installati, riparati o mantenuti da chiunque fabbricati;
- i danni alle cose installate, poste in opera od oggetto dei lavori di manutenzione e/o riparazione;
- le spese di qualunque natura inerenti il rimpiazzo, la sostituzione o la riparazione dei prodotti installati, nonché i danni conseguenti al loro mancato uso;
- i danni derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o mantenute, nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinate;
- i danni conseguenti ad omesso o intempestivo intervento di manutenzione;
- i danni conseguenti ad attività ed impianti previste dal D.M. N.37 del 22/01/2008;
- i danni cagionati o subiti da qualsiasi tipo e/o genere di veicolo (a motore e non), aeromobile e/o natante;
- i danni da rovina (crollo totale o parziale) di immobili Art. 1669 Codice civile;
- i danni previsti dalla Condizione **"DANNI AI VEICOLI IN RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DOPO L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI"**.

La garanzia opera: fino al limite del **massimale** RCT per danni a persone; nell'ambito del **massimale** RCT per danni a cose per uno o più **sinistri** verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell'importo e con l'applicazione della **franchigia/scoperto** indicati nello Schema Riepilogativo. Qualora il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, analogo contratto in corso con la **Assimoco** per lo stesso rischio e per la medesima clausola, la garanzia la garanzia vale anche per i **sinistri** commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità del contratto sostituito e per i danni manifestatisi e denunciati nel corso di validità del presente contratto. La garanzia opera nei limiti del **massimale** RCT del contratto sostituito e solamente per i **sinistri** non più garantiti dallo stesso.

- ✓ **Danni ai veicoli in riparazione, manutenzione e riparazione dopo l'ultimazione dei lavori:** la garanzia è estesa ai **danni materiali** ai veicoli di terzi - anche derivanti da incendio - avvenuti dopo il compimento dei lavori di riparazione, manutenzione, installazione e sostituzione di parti meccaniche e di pneumatici verificatisi in conseguenza diretta ed esclusiva della difettosa esecuzione dei lavori stessi.
- La garanzia vale per i lavori iniziati in data successiva all'effetto della presente estensione, a condizione che:
- siano rilevabili/riscontrabili da fattura, ricevuta o altra documentazione fiscale;
 - il **sinistro** si verifichi e venga denunciato ad **Assimoco** entro 90 giorni dall'esecuzione dei lavori e durante il periodo di vigenza del contratto, ma non oltre la data di cessazione dell'**assicurazione**. Tale previsione è valida ed operante anche in caso di sostituzione, senza soluzione di continuità, con altro contratto RC stipulato con **Assimoco** e sempreché nel contratto sostituito fosse già operante la presente garanzia.
- L'**assicurazione** non comprende i **danni materiali** alle parti del veicolo installate, alle parti del veicolo oggetto dei lavori di riparazione e manutenzione e le spese per la loro sostituzione e riparazione.
- La garanzia opera: fino al limite del **massimale** RCT per danni a persone; nell'ambito del **massimale** RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell'importo e con l'applicazione della **franchigia/scoperto** indicati nello Schema Riepilogativo.

SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI

CHI PUÒ STIPULARE L'ASSICURAZIONE

L'**assicurazione** è stipulabile dalle Associazioni di promozione Sociale (ApS), dalle Organizzazioni di Volontariato (OdV) o dalla Organizzazioni riconosciute o non riconosciute nella loro qualità di **Ente del Terzo Settore** o **Ente Non Profit**.

CHI È COPERTO DALL'ASSICURAZIONE

Sono **Assicurati** i componenti passati, presenti e futuri che ricoprono una carica negli **Organi sociali** descritti in **polizza**.

COSA È ASSICURATO

- ✓ **Assicurazione responsabilità civile dei componenti gli Organi sociali:** **Assimoco** tiene indenne gli **Assicurati** di quanto devono risarcire (capitale, interessi e spese) - quali civilmente responsabili per **perdite patrimoniali** involontariamente provocate a terzi, in conseguenza di un **atto illecito** commesso in violazione colposa (anche grave) degli obblighi derivanti dalla legge, dallo statuto, dalle delibere di nomina o dalle delibere assembleari ed in generale dal non diligente adempimento del mandato di carica ricoperto negli Organi sociali del **Contraente**. **Assimoco** dovrà, come previsto in **polizza**, anticipare le **Spese di difesa** sostenute per resistere alle azioni promosse dal danneggiato prima della definizione conclusiva del procedimento.
- ✓ **Garanzia a favore degli eredi e del coniuge legittimo dei componenti:** ferme le condizioni previste, l'**assicurazione** copre inoltre le **perdite patrimoniali** conseguenti a **sinistro (richiesta di risarcimento)** in relazione ad atti illeciti commessi dagli **Assicurati** durante il periodo di efficacia dell'**assicurazione** e presentate nei confronti:
- a) dei loro eredi o legali rappresentanti in caso di morte, interdizione, intervenuta insolvenza o bancarotta dell'**Assicurato**.
 - b) del coniuge legittimo, a condizione che tale **sinistro (richiesta di risarcimento)**:
 - derivi in via esclusiva dal suo stato di coniuge legittimo dell'**Assicurato**;
 - sia coperto dal presente contratto qualora venga avanzato nei confronti dell'**Assicurato**;
 - chieda il risarcimento dei danni recuperabili dai beni acquisiti in regime di comunione legale dei beni stessi, o da beni in comproprietà sia dell'**Assicurato** sia del coniuge legittimo, o dai beni trasferiti dall'**Assicurato** al coniuge legittimo.

SETTORE TUTELA LEGALE

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164, ASSIMOCO S.p.A. ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B - 37135 VERONA, Tel. (045) 8378901 - Fax (045) 8351023, sito internet: www.das.it, in seguito detta D.A.S. A quest'ultima Società, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.

CHI PUÒ STIPULARE L'ASSICURAZIONE

L'**assicurazione** è stipulabile dalle Associazioni riconosciute o non riconosciute o Organizzazioni di Volontariato (OdV) nella loro qualità di **Ente del Terzo Settore** o **Ente Non Profit**.

CHI È COPERTO DALL'ASSICURAZIONE - OPZIONE 1

L'**assicurazione** opera a favore:

- dell'Ente **Contraente**,
- dei membri del consiglio direttivo,
- dei singoli volontari dell'Ente **Contraente**, iscritti nell'apposito registro di cui all'Art. 17 comma I del Decreto legislativo 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo Settore),
- dei singoli volontari iscritti nel registro dei volontari occasionali e dei dipendenti dell'Ente **Contraente**.

CHI È COPERTO DALL'ASSICURAZIONE - OPZIONE 2

L'**assicurazione** opera a favore:

- dei membri del consiglio direttivo dell'Ente **Contraente**.

CHI È COPERTO DALL'ASSICURAZIONE - OPZIONE 3

L'**assicurazione** opera a favore:

- dei singoli volontari dell'Ente **Contraente**, iscritti nell'apposito registro di cui all'Art. 17 comma I del Decreto legislativo 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo Settore),
- dei singoli volontari iscritti nel registro dei volontari occasionali.

COSA È ASSICURATO - OPZIONE 1

✓ La **Compagnia** assume a proprio carico, nei limiti del **massimale** e delle condizioni previste in **polizza** il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'**Assicurato** a seguito di eventi insorti:

- nell'ambito dell'attività svolta indicata in polizza e nel perseguimento delle finalità risultanti dall'atto costitutivo e dallo statuto;
- dalla diretta gestione degli immobili strumentali all'esercizio delle attività statutarie.

Vi rientrano le spese:

- a) per l'attività stragiudiziale;
- b) per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- c) per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- d) di giustizia;
- e) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- f) conseguenti a una transazione autorizzata dalla **D.A.S.**, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla **D.A.S.**;
- g) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- h) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- i) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- j) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- k) per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'**Assicurato** e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- l) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la **Società** assicura:

- a) le spese per l'assistenza di un interprete,
- b) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- c) l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente, entro il limite del **massimale**. L'importo dovrà essere restituito alla **Compagnia** entro 60 giorni.

La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'**Assicurato**:

- A) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, sono compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- B) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell'Art. 408 del Codice di Procedura Penale, o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
- C) subisca danni extracontrattuali per fatto illecito di terzi;
- D) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il **sinistro** sia coperto da una apposita **assicurazione** di Responsabilità civile e a seguito dell'intervento dell'assicuratore della Responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero **massimale**, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Art. 1917 del Codice civile.
- E) debba presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 500,00.

A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:

- Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) e GDPR;
- Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente).

- F) per gli eventi sopra indicati, la garanzia si estende inoltre alla difesa legale dell'**Assicurato** a seguito di attacco informatico, in caso di:
- furto d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei dati personali o finanziari dell'Ente o dei membri del consiglio direttivo;
 - violazione dei dati personali, come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni.

Per i medesimi eventi la **Compagnia** provvede inoltre, su richiesta dell'**Assicurato**, ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

COSA È ASSICURATO - OPZIONE 2

- ✓ La **Compagnia** assume a proprio carico, nei limiti del **massimale** e delle condizioni previste in **polizza** il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'**Assicurato** a seguito di eventi insorti:
- nell'ambito dell'attività svolta indicata in polizza e nel perseguimento delle finalità risultanti dall'atto costitutivo e dallo statuto;
 - dalla diretta gestione degli immobili strumentali all'esercizio delle attività statutarie.

Vi rientrano le spese:

- a) per l'attività stragiudiziale;
- b) per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- c) per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- d) di giustizia;
- e) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- f) conseguenti a una transazione autorizzata dalla **D.A.S.**, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla **D.A.S.**;
- g) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- h) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- i) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- j) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- k) per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'**Assicurato** e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- l) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la **Società** assicura:

- a) le spese per l'assistenza di un interprete,
- b) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- c) l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente, entro il limite del **massimale**. L'importo dovrà essere restituito alla **Compagnia** entro 60 giorni.

La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'**Assicurato**:

- A) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, sono compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- B) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell'Art. 408 del Codice di Procedura Penale, o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
- C) subisca danni extracontrattuali per fatto illecito di terzi;
- D) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il **sinistro** sia coperto da una apposita **assicurazione** di Responsabilità civile e a seguito dell'intervento dell'assicuratore della Responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero **massimale**, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Art. 1917 del Codice civile.
- E) per gli eventi sopra indicati, la garanzia si estende inoltre alla difesa legale dell'**Assicurato** a seguito di attacco informatico, in caso di:
 - furto d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei loro dati personali o finanziari;
 - violazione dei dati personali, come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni.

Per i medesimi eventi la **Compagnia** provvede inoltre, su richiesta dell'**Assicurato**, ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

COSA È ASSICURATO - OPZIONE 3

- ✓ La **Compagnia** assume a proprio carico, nei limiti del **massimale** e delle condizioni previste in **polizza** il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'**Assicurato** a seguito di eventi insorti:
- nell'ambito dell'attività svolta indicata in **polizza** e nel perseguimento delle finalità risultanti dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Vi rientrano le spese:

- a) per l'attività stragiudiziale;
- b) per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- c) per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- d) di giustizia;
- e) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- f) conseguenti a una transazione autorizzata dalla **D.A.S.**, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla **D.A.S.**;
- g) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- h) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- i) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- j) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- k) per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'**Assicurato** e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- l) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la **Società** assicura:

- a) le spese per l'assistenza di un interprete,
- b) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- c) l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente, entro il limite del **massimale**. L'importo dovrà essere restituito alla **Compagnia** entro 60 giorni.

La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'**Assicurato**:

- A) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, sono compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- B) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell'Art. 408 del Codice di Procedura Penale, o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
- C) subisca danni extracontrattuali per fatto illecito di terzi;
- D) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il **sinistro** sia coperto da una apposita **assicurazione** di Responsabilità civile e a seguito dell'intervento dell'assicuratore della Responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero **massimale**, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Art. 1917 del Codice civile.

Per i medesimi eventi la **Compagnia** provvede inoltre, su richiesta dell'**Assicurato**, ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

SETTORE TUTELA LEGALE CONDIZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

COSA È ASSICURATO

È possibile assicurare una o più delle seguenti condizioni, pagando un **premio** aggiuntivo, la responsabilità civile:

- ✓ **Vertenze contrattuali (escluse le vertenze con i clienti):** la **Compagnia** assume a proprio carico, nei limiti del **massimale** e delle condizioni previste in **polizza** il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti del **Contraente** a seguito di eventi insorti:
 - nell'ambito dell'attività svolta indicata in polizza e nel perseguimento delle finalità risultanti dall'atto costitutivo e dallo statuto;
 - dalla diretta gestione degli immobili strumentali all'esercizio delle attività statutarie.La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui il **Contraente** debba sostenere controversie di Diritto civile, per le quali il valore in lite sia superiore a € 200,00, relative a:
 - a) contratti con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture ricevute di beni o prestazioni di servizi;
 - b) vertenze individuali di lavoro con soggetti indentificati nel Libro Unico del lavoro;
 - c) contratti di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali riguardanti gli immobili identificati in polizza strumentali all'esercizio delle attività statutarie.Per i medesimi eventi la **Compagnia** provvede inoltre, su richiesta dell'**Assicurato**, ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
- ✓ **Vertenze con i clienti (tre casi in stragiudiziale):** la garanzia viene estesa alle vertenze relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal **Contraente**, compreso il recupero di crediti, per le quali il valore di lite sia superiore a € 200,00, che insorgano e debbano essere trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino con il limite di tre **sinistri** avvenuti nello stesso anno assicurativo. La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento di **D.A.S.**, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale.
- ✓ **Vertenze con la Pubblica amministrazione:** la garanzia vale nei casi in cui il **Contraente** debba:
 - impugnare il provvedimento di cancellazione o mancata iscrizione nel registro delle associazioni;
 - sostenere la difesa in procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto instaurati davanti la Corte dei conti; per questa garanzia le spese di difesa vengono rimborsate quando la sentenza è passata in giudicato o in caso di archiviazione, nei limiti dell'importo stabilito dal giudice se le spese sono liquidate in sentenza e con l'esclusione di anticipo spese nel corso del procedimento;
 - sostenere controversie con il Comune in cui ha sede l'associazione che riguardano la concessione di contributi e sovvenzioni e finanziamenti. La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento di **D.A.S.**, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale.



Che cosa non è assicurato?

SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE

- ✗ **Assimoco** non assicura la responsabilità civile imputabile al **Contraente/Assicurato** dallo svolgimento/esecuzione di attività diverse da quelle dichiarate e indicate in **polizza**.

SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI

- ✗ **Assimoco** non assicura la responsabilità civile imputabile agli **Assicurati** per tutti gli atti, fatti e circostanze non riferiti alla carica ricoperta negli Organi sociali dell'associazione/organizzazione di volontariato, incluse quelle assicurate nel Settore Responsabilità civile della presente **polizza**.

SETTORE TUTELA LEGALE

- ✗ **Assimoco** non assicura: associazioni di persone giuridiche; associazioni in ambito medico/sanitario/assistenziale; associazioni di categoria; partiti politici e movimenti e sindacali; comitati e fondazioni; ONG; cooperative sociali; associazioni sportive dilettantistiche.



Ci sono limiti di copertura?

SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE

- ! Novero dei terzi:** ai fini della **assicurazione** RCT non sono considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
 - quando l'**Assicurato** non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
 - le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'**Assicurato**, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti INAIL, eventuali subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro i quali indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'**Assicurato** subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce la garanzia, comprese qualsiasi attività complementare svolta presso dipendenze dell'**Assicurato**.
- ! Cosa non comprende l'assicurazione Responsabilità civile verso terzi e operai:** l'**assicurazione** RCT e RCO non comprende i danni:
- derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
 - conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
 - derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi;
 - derivanti o conseguenti dall'emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;
 - verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
 - direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni.
- L'**assicurazione** RCT non comprende altresì i danni:
- alle cose e/o merci trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico e/o scarico dai mezzi, sia in sosta nell'ambito di dette operazioni; alle cose e/o merci che l'**Assicurato** detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
 - da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'**Assicurato** o che lo stesso detenga;
 - di cui l'**Assicurato** deve rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice civile;
 - alle opere in costruzione, alle opere e/o cose sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori, con esclusione di quelle opere e/o cose che per volume, peso e destinazione non possono essere rimosse;
 - a condutture ed impianti sotterranei in genere inclusi quelli ad essi conseguenti; i danni a cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno, da qualunque causa determinati; i danni a fabbricati ed a cose dovuti a vibrazioni o scuotimento del terreno da qualunque causa determinati;
 - a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante l'esecuzione delle operazioni stesse, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni; ai veicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti in sosta nell'area di pertinenza dei fabbricati e aree annesse in uso all'**Assicurato**;
 - cagionati da macchine, macchinari, impianti, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la loro consegna a terzi;
 - cagionati da opere, impianti ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione dei lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera;
 - da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
 - da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
 - alle persone trasportate su veicoli e/o natanti a motore;
 - derivanti dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
 - da interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
 - da inadempimenti di obbligazioni di risultato incluse penali o maggiori costi previsti da contratti di qualsiasi genere, nonché i risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo; quando l'**assicurazione** è stipulata per assicurare uno studio professionale e/o una Società di professionisti, sono esclusi i **danni corporali, materiali** e patrimoniali inerenti la responsabilità di natura professionale derivante dall'erogazione delle prestazioni professionali esercitate dall'**Assicurato**;
 - da responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non direttamente derivanti dalla legge.

- ! **Massimali/limiti di indennizzo:** l'*assicurazione* è prestata sino a concorrenza dei *massimali* indicati nel contratto che rappresentano il massimo esborso di *Assimoco* per ogni *sinistro* indennizzabile ai sensi del presente contratto di *assicurazione*. Detti *massimali*, in presenza di clausole speciali, sono ridotti nei limiti e per gli importi - compresi e non in aggiunta - espressamente indicati in tali clausole. Il *massimale* stabilito resta ad ogni effetto unico anche nel caso di responsabilità concorrente o solidale di più *Assicurati*. Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi del presente contratto, l'*assicurazione* opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'*Assicurato* in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dall'*assicurazione* l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.
- ! **Massimo risarcimento:** i *massimali* assicurati con la presente polizza non potranno cumulare con i massimali di altre *polizze* stipulate dal *Contraente* con *Assimoco*.
- ! **Franchigia:** l'*assicurazione*, limitatamente ai soli *danni materiali* (distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati), opera con l'applicazione di una *franchigia* assoluta per ciascun *sinistro* indennizzabile indicata nello Schema Riepilogativo. Pertanto, *Assimoco* risponderà dei *sinistri* solamente qualora l'*indennizzo* superi l'ammontare della suddetta *franchigia* e limitatamente alla parte eccedente. Qualora nel contratto di assicurazione le parti convengano, con patto speciale, l'applicazione di una *franchigia* e/o di uno *scoperto* in deroga alla suddetta *franchigia*, agli *indennizzi* saranno applicati gli importi convenuti con patto speciale.
- ! **Responsabilità solidale:** nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente *polizza*, l'*assicurazione* opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'*Assicurato* in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.
- ! **Limiti d'indennizzo:** i limiti d'indennizzo sono contenuti in dettaglio nello schema di riepilogo.
- ! **Pluralità di assicurati:** I *massimali* stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto unici, anche nel caso di corresponsabilità di più *Assicurati* tra di loro.

SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI

- ! **Assimoco** non è tenuta al pagamento qualora la *richiesta di risarcimento (sinistro)* avanzata contro gli *Assicurati* sia imputabile a qualsiasi atto:
 - a) doloso, fraudolento o commesso intenzionalmente in violazione di obblighi derivanti dalla legge, dalle delibere di nomina, dall'atto costitutivo, dallo statuto sociale o dalle delibere assembleari, consiliari e di comitato esecutivo, nonché in violazione agli obblighi contrattualmente assunti dagli *Assicurati* medesimi.
 - b) da cui uno o più *Assicurati* abbia ottenuto vantaggi o profitti personali ai quali non avesse legalmente diritto.
 - c) mediante il quale gli *Assicurati* trasferiscano denaro, beni o qualunque altra utilità a clienti, fornitori o altri soggetti terzi, allo scopo di conseguire o far conseguire agli *Assicurati* stessi, al *Contraente* o a terzi un indebito profitto o vantaggio.

L'*assicurazione* inoltre non copre la *richiesta di risarcimento (sinistro)*:

 - d) imputabile ad atti illeciti, dei quali gli *Assicurati*, precedentemente alla stipulazione del contratto, erano a conoscenza o, usando la normale diligenza, dovevano essere a conoscenza.
 - e) avanzata tra *Assicurati* (persone fisiche) o da chi si trovi con essi nel rapporto di coniuge, di genitore, di figlio nonché di parente od affine con lui convivente.
 - f) avanzata per controversie in materia di lavoro o contratti di lavoro.
 - g) imputabile a servizi professionali resi dagli *Assicurati* a qualsiasi soggetto persona fisica o giuridica.
 - h) imputabile alla produzione e scambio di beni o servizi che costituiscono l'oggetto dell'attività del *Contraente*.
 - i) imputabile a infortuni, malattie, lesioni personali, danneggiamento di beni materiali;
 - j) imputabile a sanzioni, multe, ammende, penali e risarcimenti a carattere punitivo o sanzionatorio.
 - k) imputabile all'omesso o errato pagamento di sanzioni, imposte, multe, ammende, contributi e penalità così come all'omessa, ritardata od errata costituzione, esecuzione od estinzione di garanzie o rapporti assicurativi.
 - l) imputabile alla violazione di obblighi di segretezza o all'utilizzo e divulgazione abusiva di notizie riservate.
 - m) imputabile direttamente o indirettamente:
 - alla detenzione, impiego, contaminazione di sostanze radioattive;
 - a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; sono esclusi i *sinistri* imputabili alla mancata osservanza di leggi, regolamenti, provvedimenti in vigore o emanati dalle Autorità Italiane in data successiva a quella di effetto della *polizza*.
 - imputabile ad amianto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma e misura amianto.

SETTORE TUTELA LEGALE

- !** **Esclusioni/valide per Opzione 1:** la garanzia è esclusa per:
- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
 - b) atti dolosi;
 - c) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
 - d) materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previste;
 - e) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere.
 - f) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli indicati in polizza;
 - g) vertenze contrattuali, se non è stata acquistata la relativa estensione a pagamento;
 - h) vertenze coi clienti, se non è stata acquistata la relativa estensione a pagamento;
 - i) controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
 - j) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
 - k) controversie di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 200,00;
 - l) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
 - m) controversie relative a rapporti fra Soci o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
 - n) attività svolte come azienda edile;
 - o) controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi:
 - se non esiste una apposita polizza di Responsabilità civile,
 - nel caso di dolo dell'**Assicurato**,
 - se il sinistro rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della polizza di Responsabilità civile,
 - se tale polizza non è in regola con il pagamento dei premi.

La **Compagnia** non si farà carico di:

- p) spese, anche preventivate, non concordate con **D.A.S.**, secondo le regole previste nella gestione del sinistro, sezione Tutela Legale - Cosa fare in caso di sinistro - Gestione delle prestazioni;
- q) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'**Assicurato** a professionisti diversi da quelli autorizzati da **D.A.S.**;
- r) spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- s) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- t) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la **Compagnia**, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di € 3.000,00, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- u) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'**Assicurato** secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 Codice civile);
- v) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla **Compagnia**, l'**Assicurato** dovrà restituirle alla **Compagnia** entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- w) spese del legale in caso di procedimento penale per delitto doloso nei casi di sentenza di condanna passata in giudicato, estinzione del reato e di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento);
- x) costi relativi all'esecuzione forzata del titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
- y) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- z) oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'**Assicurato** esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

- !** **Esclusioni/valide per Opzione 2:** la garanzia è esclusa per:
- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
 - b) atti dolosi;
 - c) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
 - d) materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previste;
 - e) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere.
 - f) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli indicati in polizza;
 - g) controversie di diritto civile di natura contrattuale;
 - h) controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
 - i) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
 - j) controversie di diritto civile di natura extracontrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 200,00;
 - k) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
 - l) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda;

- m) controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi:
- se non esiste una apposita polizza di Responsabilità civile,
 - nel caso di dolo dell'**Assicurato**,
 - se il sinistro rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della **polizza** di Responsabilità civile,
 - se tale polizza non è in regola con il pagamento dei premi.

La **Compagnia** non si farà carico di:

- n) spese, anche preventivate, non concordate con **D.A.S.**, secondo le regole previste nella gestione del sinistro, sezione Tutela Legale - Cosa fare in caso di sinistro - Gestione delle prestazioni;
- o) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'**Assicurato** a professionisti diversi da quelli autorizzati da **D.A.S.**;
- p) spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- q) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- r) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la **Compagnia**, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di € 3.000,00, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- s) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'**Assicurato** secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 Codice civile);
- t) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla **Compagnia**, l'**Assicurato** dovrà restituirle alla **Compagnia** entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- u) spese del legale in caso di procedimento penale per delitto doloso nei casi di sentenza di condanna passata in giudicato, estinzione del reato e di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento);
- v) costi relativi all'esecuzione forzata del titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
- w) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- x) oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'**Assicurato** esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

! **Esclusioni/valide per Opzione 3:** la garanzia è esclusa per:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) atti dolosi;
- c) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- d) materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previste;
- e) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere.
- f) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli indicati in polizza;
- g) controversie di diritto civile di natura contrattuale;
- h) controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
- i) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- j) controversie di diritto civile di natura extracontrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 200,00;
- k) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- l) controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi:
- se non esiste una apposita polizza di Responsabilità civile,
 - nel caso di dolo dell'**Assicurato**,
 - se il sinistro rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della **polizza** di Responsabilità civile,
 - se tale polizza non è in regola con il pagamento dei premi.

La **Compagnia** non si farà carico di:

- m) spese, anche preventivate, non concordate con **D.A.S.**, secondo le regole previste nella gestione del sinistro, sezione Tutela Legale - Cosa fare in caso di sinistro – Gestione delle prestazioni;
- n) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'**Assicurato** a professionisti diversi da quelli autorizzati da **D.A.S.**;
- o) spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- p) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- q) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la **Compagnia**, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di € 3.000,00, escludendo però ogni duplicazione di onorari
- r) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'**Assicurato** secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 Codice civile);
- s) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla **Compagnia**, l'**Assicurato** dovrà restituirle alla **Compagnia** entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;

- t) spese del legale in caso di procedimento penale per delitto doloso nei casi di sentenza di condanna passata in giudicato, estinzione del reato e di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento);
- u) costi relativi all'esecuzione forzata del titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
- v) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- w) oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'**Assicurato** esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO

| Assicurazione | Limite di indennizzo | Franchigia |
|--|---------------------------------|---|
| Responsabilità civile verso terzi (RCT) | Il massimale | € 250,00 per ogni sinistro per danno a cose |
| Responsabilità civile verso operai (RCO) | Il massimale | € 2.500,00 per i danni al punto 2) |
| Malattie professionali | Il massimale | |
| Responsabilità civile della committenza | Il massimale | € 250,00 per ogni sinistro per danno a cose |
| Committenza veicoli | Il massimale | € 250,00 per ogni sinistro per danno a cose |
| Danni da incendio, esplosione e scoppio | Per i danni a cose € 150.000,00 | Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 per ogni sinistro per danno a cose |
| Atti violenti, rapine, aggressioni | Il massimale | € 250,00 per ogni sinistro per danno a cose |
| Proprietà e/o conduzione di fabbricati | Per i danni a cose € 100.000,00 | € 250,00 per ogni sinistro per danno a cose |
| Proprietà e/o conduzione di spazi destinati a parcheggio | Per i danni a cose € 50.000,00 | € 250,00 per ogni sinistro per danno a cose |
| Lettera A) - Dipendenti, lavoratori parasubordinati, ecc. | Per i danni a cose € 150.000,00 | € 250,00 per ogni sinistro per danno a cose |
| Segnaletica mancante o insufficiente | Il massimale | € 250,00 per ogni sinistro per danno a cose |
| Lettera A) - Danni a cose in consegna e custodia, detenute a qualsiasi titolo o destinazione | Per i danni a cose € 150.000,00 | € 250,00 per ogni sinistro per danno a cose |
| Lettera B) - Danni a cose in consegna e custodia, detenute a qualsiasi titolo o destinazione | Per i danni a cose € 10.000,00 | € 250,00 per ogni sinistro per danno a cose |
| Danni a cose sollevate, caricate, scaricate o movimentate | Per i danni a cose € 100.000,00 | Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 per ogni sinistro per danno a cose |
| Danni a mezzi durante operazioni di carico e scarico | Per i danni a cose € 100.000,00 | € 250,00 per ogni sinistro per danno a cose |
| Danni ad attrezzature prese a noleggio | Per i danni a cose € 50.000,00 | € 250,00 per ogni sinistro per danno a cose |
| Danni a cose trovantis nell'ambito di esecuzione dei lavori e delle attività | Per i danni a cose € 100.000,00 | € 250,00 per ogni sinistro per danno a cose |
| Danni a condutture e impianti sotterranei | Per i danni a cose € 100.000,00 | € 250,00 per ogni sinistro per danno a cose |
| Danni da cedimento o franamento del terreno | Per i danni a cose € 100.000,00 | Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 per ogni sinistro per danno a cose |
| Danni da interruzione o sospensione di attività | Per i danni a cose € 150.000,00 | € 250,00 per ogni sinistro per danno a cose |
| Operazioni di consegna, prelievo, prove, collaudo, ecc. | Per i danni a cose € 100.000,00 | € 250,00 per ogni sinistro per danno a cose |
| Somministrazione cibi e bevande | Il massimale | € 250,00 per ogni sinistro per danno a cose |
| Servizi sanitari, attività riabilitative, promozionali, ecc. | Il massimale | € 250,00 per ogni sinistro per danno a cose |
| Insegne e cartelli | Il massimale | € 250,00 per ogni sinistro per danno a cose |
| Officine, falegnamerie, laboratori, ecc. | Il massimale | € 250,00 per ogni sinistro per danno a cose |

| Assicurazione | Limite di indennizzo | Franchigia |
|--|---------------------------------|---|
| Carrelli elevatori e mezzi meccanici in genere | Il massimale | € 250,00 per ogni sinistro per danno a cose |
| Guardiani e cani da guardia | Il massimale | € 250,00 per ogni sinistro per danno a cose |
| Animali | Il massimale | € 250,00 per ogni sinistro per danno a cose |
| Servizio di pulizia e servizio antincendio nei locali dell'Assicurato | Il massimale | € 250,00 per ogni sinistro per danno a cose |
| Errati trattamento dei dati personali | € 50.000,00 | € 250,00 per ogni sinistro per danno a cose |
| Danni da inquinamento | Per i danni a cose € 100.000,00 | Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 per ogni sinistro per danno a cose |
| Danni da furto | Per i danni a cose € 50.000,00 | € 250,00 per ogni sinistro per danno a cose |
| Smercio | Il massimale | € 250,00 per ogni sinistro per danno a cose |
| | | |
| Erogazione di assistenza medico/sanitaria | Il massimale | € 250,00 per ogni sinistro per danno a cose |
| Discipline Olistiche per il Benessere (DOB) o Bionaturali | Il massimale | € 250,00 per ogni sinistro per danno a cose |
| Guide ambientali, escursionistiche, turistiche | Il massimale | € 250,00 per ogni sinistro per danno a cose |
| Danni da attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti previsti dal DM N. 37 22/01/2008 dopo la loro consegna al committente | Per i danni a cose € 100.000,00 | Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 per ogni sinistro per danno a cose |
| Danni da attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti dopo la loro consegna al committente | Per i danni a cose € 100.000,00 | Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 per ogni sinistro per danno a cose |
| Danni a veicoli dopo la consegna al committente | Per i danni a cose € 50.000,00 | € 250,00 per ogni sinistro per danno a cose |
| | | |
| Responsabilità civile dei componenti gli Organi societari | Il massimale | |
| | | |
| Tutela legale - Opzione 1 | Il massimale | |
| Tutela legale - Opzione 2 | Il massimale | |
| Tutela legale - Opzione 3 | Il massimale | |
| | | |

ESEMPI DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DELLO SCOPERTO

Franchigia in importo

Importo del danno: 1.000,00

Importo della franchigia: 100,00

Importo effettivamente liquidato: $1.000,00 - 100,00 = 900,00$

Franchigia in giorni

Importo della diaria giornaliera: 50 per ogni giorno da liquidare

Numero giorni totali da liquidare prima della franchigia: 10

Numero giorni di franchigia: 3

Importo effettivamente liquidato: $350 (10 - 3 = 7 \text{ giorni} \times 50 = 350)$

Scoperto

Importo del danno: 1.000,00

Scoperto in percentuale: 20% dell'importo del danno = 200,00

Importo effettivamente liquidato: $1.000,00 - 200,00 = 800,00$

ESEMPIO DI LIMITE DI RISARCIMENTO

Importo del limite di risarcimento: 1.000,00 massimo danno liquidabile

Importo del danno: 1.500,00

Importo effettivamente liquidato: 1.000,00 pari al limite di risarcimento



Che obblighi ho? Quali obblighi ha la Compagnia?

| | |
|--|--|
| <p>Premio di assicurazione - Parametri per il calcolo</p> | <p>Per il calcolo del premio, in base al rischio e al settore, deve essere comunicato il parametro corrispondente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il fatturato - il numero di soci - il numero di addetti - il numero di botteghe |
| <p>Regolazione del premio</p> | <p>In caso di assicurazione con regolazione annuale, o di minor durata, il Contraente deve comunicare alla Compagnia i dati definitivi (consuntivo) del parametro utilizzato per il calcolo del premio di polizza.</p> |
| <p>Cosa fare in caso di sinistro?</p> | <p>Denuncia di sinistro In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto (all'Intermediario al quale è assegnato il contratto oppure alla Compagnia) entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza Art. 1913 Codice civile. Devono inoltre fare seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Compagnia ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (Art. 1915 Codice civile). La denuncia di sinistro deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la data e il luogo del sinistro; - la narrazione del fatto e/o della causa del sinistro con la descrizione degli elementi idonei ad evidenziare eventuali responsabilità; - nominativo, domicilio e recapito telefonico del danneggiato e di eventuali testimoni; - copia della richiesta danni dei terzi danneggiati o della richiesta risarcitoria proveniente da INPS, INAIL, dai legali dei danneggiati o copia degli atti dei procedimenti giudiziari/amministrativi. <p>L'Assicurato deve poi far seguito, nel più breve tempo possibile, con le ulteriori notizie e gli atti relativi al sinistro.</p> <p>Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta da parte dell'Autorità competente a norma della legge infortuni, salvo che per i danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per i quali la denuncia dovrà avvenire al ricevimento della richiesta di risarcimento.</p> <p>Assistenza diretta in convenzione Non prevista dal presente contratto.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese ASSIMOCO S.p.A. ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B - 37135 VERONA</p> <p>Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due (2) anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p> |
| <p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p> | <p>Le dichiarazioni inesatte, le reticenze, o la mancata comunicazione di aggravamenti del rischio da parte del Contraente e/o dell'Assicurato possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.</p> |
| <p>Obblighi della compagnia</p> | <p>La Compagnia si impegna a pagare l'indennizzo entro 30 giorni, decorrenti dalla positiva verifica in ordine all'operatività della garanzia ed alla conclusione della necessaria istruttoria del sinistro.</p> |



Quando e come devo pagare?

| | |
|------------------------|---|
| <p>Premio</p> | <p>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle indicate nel DIP.</p> |
| <p>Rimborso</p> | <p>In caso di recesso per sinistro la Compagnia rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.</p> |



Quando comincia la copertura e quando finisce?

| | |
|--------------------|--|
| Durata | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle indicate nel DIP. |
| Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |



Come posso disdire la polizza?

| | |
|--|---|
| Ripensamento dopo la stipulazione | Non è previsto il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione. |
| Risoluzione | Il Contraente ha il diritto di risolvere il contratto nei casi di cessazione del rischio. |



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto a: Altro Ente del Terzo Settore (Ente Non Profit), Associazioni di Promozione Sociale (APS), Associazioni di volontariato riconosciute/non riconosciute (AdV), Organizzazioni di volontariato (OdV), Ente filantropico, Ente religioso, Fondazione, Impresa sociale (compresa Cooperativa sociale), Rete associativa, Società di mutuo soccorso, Impresa impatto, Botteghe del mondo.



Quali costi devo sostenere?

| | |
|---------------------------------|--|
| Costi di intermediazione | I costi di intermediazione sono pari al 25% calcolati sul premio imponibile. |
| Costi dei PPI | Non previsti in quanto il prodotto non è abbinabile a finanziamenti. |

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|----------------------------------|--|
| All'impresa assicuratrice | <p>Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Direzionale "MILANO OLTRE" - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224 - 20090 SEGRATE MI, in alternativa via fax al numero 02-2696.2466, o via e-mail all'indirizzo: ufficioreclamipremi@assimoco.it.</p> <p>Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri - Centro Direzionale "MILANO OLTRE" - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224 - 20090 SEGRATE MI, in alternativa via fax al numero 02-2696.2405, o via e-mail all'indirizzo: ufficioreclamisinistri@assimoco.it.</p> <p>Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della Compagnia: www.assimoco.it sezione dedicata ai Reclami, che i recapiti non siano cambiati.</p> <p>La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami. Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga:</p> <ol style="list-style-type: none"> il numero di polizza o il numero di sinistro; il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si precisa che il trattamento dei dati sopra indicati avverrà ai sensi e nel rispetto degli Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia dei dati personali.</p> <p>Sarà cura dell'Ufficio Reclami, effettuati gli opportuni approfondimenti e verifiche, fornire una risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>Ricordiamo che la gestione dei reclami relativi ai comportamenti di un intermediario Agente, dei suoi dipendenti e collaboratori, compete ad Assimoco S.p.A.</p> |
|----------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| | <p>Spetta, invece, all'intermediario Banca (iscritto nella Sez. D del Registro Unico Intermediari) la gestione dei reclami che hanno ad oggetto i comportamenti dei suoi dipendenti o collaboratori, in particolare, quelli attuati in violazione delle regole di comportamento di cui agli artt. da 46 a 53 del Regolamento ISVAP n° 5/2006. In questo caso, l'esponente dovrà inoltrare il reclamo direttamente all'intermediario Banca ai recapiti indicati nel suo sito internet istituzionale. Sarà cura dell'intermediario Banca fornire risposta entro il termine di 45 giorni dal suo ricevimento.</p> <p>È possibile trovare informazioni sulla gestione dei reclami, incluse le modalità di presentazione, le modalità di comunicazione e le tempistiche di risposta, anche nell'allegato 4 che viene consegnato dall'intermediario prima della sottoscrizione della proposta, o qualora non prevista, della conclusione del contratto.</p> |
| All'IVASS | <p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancata risposta nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'Autorità di Vigilanza inoltrando il reclamo a: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, oppure trasmettendolo via fax al numero 06/42.133.206, o via e-mail certificata (PEC) all'indirizzo: tutela.consumatore@pec.ivass.it</p> <p>Il reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dati anagrafici del reclamante, indirizzo postale, se disponibile anche indirizzo PEC, con eventuale recapito telefonico; - l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - una breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; - la copia del reclamo presentato alla compagnia di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ivass.it alla sezione "Per i Consumatori" sottosezione "Reclami" "Guida ai Reclami", ove è anche possibile trovare il modulo che l'esponente può utilizzare.</p> <p>Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati direttamente all'IVASS secondo le modalità sopra indicate. Si evidenzia inoltre che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.</p> |
| | PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: |
| Mediazione | <p>Mediazione (decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28): deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell'introduzione di un processo civile, presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it L' esperimento del tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p> |
| Negoziazione assistita | <p>Negoziazione assistita (l. 10/11/2014, n. 162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | <p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.</p> |

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.